

Ai gentili Clienti Loro sedi

### CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2016

OGGETTO: LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE

#### Premessa

La regola generale è che l'imposta di bollo, del valore di 2 euro, va assolta su tutte quelle fatture (sia cartacee sia elettroniche) in cui non è assolta l'IVA e ciò, in quanto i due tributi sono tra loro alternativi (art. 6 dell'allegato B del DPR n. 633/1972). Dunque, sulle fatture su cui è assolta l'IVA non sarà dovuta imposta di bollo. Viceversa, sulle fatture su cui l'IVA non è assolta, sarà dovuta l'imposta di bollo.

L'imposta deve essere assolta solo qualora, l'importo della fattura emessa sia di importo superiore a 77,47 euro.

Imposta di bollo su fatture		
Importo Fattura (senza IVA)	Imposta di bollo SI/NO	
Superiore a 77,47 euro	Si	
Pari o inferiore a 77,47 euro	No	

## Documenti soggetti a marca da bollo

La tabella che segue, fornisce un riepilogo delle operazioni la cui fatturazione è assoggettata all'assolvimento dell'imposta di bollo, sempreché l'importo della fattura da emettere sia superiore a 77,47 euro. La tabella richiama il tipo di operazione e la norma di riferimento.



Fatture soggette a imposta di bollo			
Tipologia di operazione	Fattura e riferimento normativo		
Operazioni fuori campo Iva	Fatture emesse ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-		
Operazioni juori campo iva	bis a 7-septies D.P.R. 633/72		
Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori	Fatture emesse ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. c),		
abituali	D.P.R. 633/72		
Operazioni non imponibili, in quanto operazioni			
assimilate alle cessioni all'esportazione (cessioni di navi,			
aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi	Fatture emesse ai sensi dell'art. 8-bis D.P.R. 533/1972		
e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi			
ultimi)			
Operazioni esenti IVA	Fatture emesse ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972		
Operazioni escluse IVA	Fatture emesse ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972		
Operazioni non imponibili per servizi internazionali o			
connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le	Fatture emesse ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/1972		
fatture relative a servizi internazionali che siano diretti	ratture emesse ar sensi den art. 9 D.r. R. 033/1972		
esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci.			
	Fatture emesse da soggetti che operano in regime di		
	vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in		
	mobilità (ex minimi) o da soggetti che operano in regime		
Operazioni poste in essere da soggetti che operano in	forfettario (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015). La		
regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario	necessità di assolvimento dell'imposta di bollo è		
	precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.		
	7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare		
	n. 10/E/2016		

A volte, tuttavia, potrebbe capitare che su una stessa fattura siano indicati sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti. In tal caso l'imposta di bollo va, comunque, assolta ma solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano di importo superiore a 77,47 euro.



## Documenti non soggetti ad imposta di bollo

La tabella che segue, riepiloga, invece, le fatture non soggette ad imposta di bollo, anche se di importo superiore a 77,47 euro.

Fatture soggette a imposta di bollo		
Tipologia di operazione	Note	
Operazioni in reverse charge	Lo chiarisce la Circolare n. 37/E/2006	
Operazioni con IVA assolta all'origine	Es. tabacchi e prodotti editoriali	
	Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti	
	che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni	
	intracomunitarie di beni, sono considerate "cessioni interne",	
Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8	l'imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016).	
lett. a)	Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraUE, se la	
e b) DPR 633/1972) e cessioni intracomunitarie	cessione è eseguita verso altro operatore IVA, l'operazione è	
di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993)	considerata eseguita in reverse cherge e l'imposta di bollo non è da	
	applicarsi (per contro se la cessione è eseguita ad altro soggetto UE	
	non operatore IVA, la cessione è considerata interna e quindi	
	l'imposta di bollo va assolta)	

# Modalità di pagamento

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di fattura cartacea o fattura elettronica.

Fatture soggette a imposta di bollo		
Tipologia di operazione	Fattura e riferimento normativo	Note
Fattura cartacea		Sulla copia della fattura che resta
	Contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie	all'emittente deve essere riportata
	autorizzate) attaccato poi alla fattura originale e consegnata al	la seguente dicitura
	cliente. Il contrassegno è dotato di un identificativo	"Imposta di bollo assolta
		sull'originale. ID"
	Modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, previa	Sulla fattura emessa occorre



	autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate (da richiedere	riportare la seguente dicitura
	telematicamente con compilazione dell'apposito modello	"imposta di bollo assolta in modo
	disponibile sul sito della stessa Agenzia), ai contribuenti di	virtuale ex DM 17/06/2014".
	assolvere l'imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da	
	versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio,	
	dell'anno successivo il contribuente presenta la dichiarazione	
	annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a	
	imposta di bollo ed esegue l'eventuale saldo (che può essere	
	anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è	
	rateizzabile in sei rate bimestrali	
		Il versamento è cumulativo e deve
		essere eseguito con F24 (codice
Fattura	Modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva	tributo 2501) entro il 30 aprile
elettronica	dell'Agenzia Entrate	dell'anno successivo (ossia entro
		120 giorni dalla chiusura
		dell'esercizio).

#### Soggetto obbligato: debitore o creditore

<u>L'obbligo di apporre la marca da bollo</u> sulle fatture o sulle ricevute <u>è a carico del soggetto che forma i predetti</u> <u>documenti e, quindi, li consegna o spedisce ma il costo deve essere sostenuto dal cliente</u>.

Vale dunque, lo stesso meccanismo di rivalsa dell'IVA: il costo dell'imposta grava sul consumatore finale.

In definitiva, chi emette la fattura ha l'obbligo di assolvere l'imposta di bollo, ma egli si rivale poi sul cliente addebitandola in fattura.

Tuttavia, anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore. Il cliente (debitore) che riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all'Agenzia delle Entrate pagando l'imposta (in tal caso, dunque, la responsabilità ricade solo su chi ha emesso la fattura).

In caso di contrassegno telematico, questo deve avere la stessa data della fattura oppure data antecedente. La sanzione per omessa imposta di bollo o per apposizione di un contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura è prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare).



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

*Ronciglione 18/07/2016* 

SERAFINELLI BANNETTA E ASSOCIATI